

**INFORMATIVA DI SCELTA PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER LAVORATORI NON DI PRIMA
ASSUNZIONE DAL 1° LUGLIO 2026**

Art. 8, comma 9-bis, D.Lgs. 252/2005

(come modificato dall'art. 1, comma 204, lettera e), Legge di Bilancio 2026)

L'art. 1, comma 204, lettera e), della Legge di Bilancio 2026 ha introdotto il comma 9-bis all'interno dell'articolo 8 del D.Lgs. 252/2005, disciplinando gli obblighi informativi in capo al datore di lavoro nei confronti del lavoratore e le modalità di destinazione del trattamento di fine rapporto per i lavoratori NON di prima assunzione.

La presente informativa viene pertanto fornita al lavoratore contestualmente all'assunzione, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 9-bis, del D.Lgs. 252/2005.

Le disposizioni di legge richiamate nella presente informativa trovano applicazione a decorrere dal 1° luglio 2026.

Con riferimento ai lavoratori NON di prima assunzione, il datore di lavoro è tenuto a verificare la scelta previdenziale eventualmente già effettuata dal lavoratore presso precedenti rapporti di lavoro, acquisendo apposita dichiarazione.

Nel caso in cui il lavoratore, nel precedente rapporto di lavoro, abbia optato per il mantenimento del TFR secondo il regime ordinario articolo 2120 c.c., deve darne comunicazione al datore di lavoro che prende semplicemente atto di tale scelta.

Resta in ogni caso ferma la possibilità, per il lavoratore, di modificare in futuro la propria scelta e destinare il TFR a una forma di previdenza complementare.

Nel caso in cui il lavoratore risulti già aderente ad una forma pensionistica complementare, il lavoratore può indicare, entro 60 giorni dalla data di assunzione, la forma pensionistica complementare alla quale destinare il TFR maturando.

In assenza di una scelta espressa entro il predetto termine di 60 giorni, trova applicazione il meccanismo di adesione automatica previsto dalla normativa vigente di cui ai commi da 7 a 7-ter, con gli effetti di cui al comma 7-quinquies, con conferimento del TFR alla forma pensionistica individuata secondo i criteri stabiliti dagli accordi o contratti collettivi applicabili e conseguente iscrizione automatica del lavoratore al Fondo.....(*indicare il nome del Fondo*)

Si informa che in caso di presenza di più forme pensionistiche, la forma pensionistica complementare di destinazione è quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, salvo diverso accordo aziendale.

In assenza degli accordi o dei contratti predetti la forma pensionistica complementare di destinazione dell'adesione automatica è quella residuale.

Il TFR maturando viene conferito per l'intero importo, salvo che il lavoratore, entro il medesimo termine di 60 giorni, scelga una percentuale diversa nei limiti previsti dagli accordi collettivi applicabili oppure, nei casi consentiti dalla normativa, mantenga il TFR nel regime ordinario ai sensi dell'articolo 2120 del Codice civile. Per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29/4/1993, in assenza di specifici accordi si verserà almeno il 50% del TFR maturando.

Le somme eventualmente conferite sono gestite secondo criteri di investimento definiti dalla forma pensionistica complementare, anche in funzione dell'età del lavoratore e dell'orizzonte temporale dell'investimento.

La consegna in fase di assunzione o lo scarico della presente informativa mediante il portale intranet aziendale equivalgono a piena prova dell'avvenuta ricezione e dell'accettazione della stessa da parte dell'interessato.